



**COMUNE DI VERVIO**  
Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO**  
**per la disciplina della Tassa sui Rifiuti**  
**(TARI)**

**INDICE**

	- DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – T.A.R.I.	Pag.
Art. 1	Oggetto del regolamento	3
Art. 2	Soggetto attivo	3
Art. 3	Presupposto oggettivo	3
Art. 4	Definizione di rifiuto	4
Art. 5	Soggetti passivi	4
Art. 6	Superficie imponibile ai fini della Tari	5
Art. 7	Locali ed aree scoperte esclusi non soggetti al tributo	6
Art. 8	Esenzione/riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali	7
Art. 9	Rifiuti non domestici conferiti al di fuori del servizio pubblico ed esclusione per il recupero	8
Art. 10	Categorie di utenza	9
Art. 11	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e piano finanziario	9
Art. 12	Criteri di determinazione delle tariffe	10
Art. 13	Articolazione della tariffa	11
Art. 14	Tariffa per le utenze domestiche	11
Art. 15	Tariffa per le utenze non domestiche	12
Art. 16	Tassa giornaliera	12
Art. 17	Riduzioni, esenzioni ed agevolazioni della tassa	12
Art. 18	Agevolazioni per stati di necessità	13
Art. 19	Riduzioni per i produttori di rifiuti speciali avviati al recupero	13
Art. 20	Versamento della tassa	14
Art. 21	Dichiarazione	14
Art. 22	Contenuto minimo della dichiarazione	16
Art. 23	Rimborsi	16
Art. 24	Verifiche ed accertamenti	16
Art. 25	Riscossione coattiva	17
Art. 26	Clausola di adeguamento	17
Art. 27	Trattamento dei dati personali	17
Art. 28	Entrata in vigore del Regolamento	18
	ALLEGATO A	19
	ALLEGATO B	20
	ALLEGATO C	21

### **Art. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, è stato adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art.1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i.
2. I criteri utilizzati per la determinazione della tariffa del tributo sono quelli previsti dal D.P.R.n. 158 del 27 aprile 1999 e dalle disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), con la delibera n. 443/2019 del 31 ottobre 2019: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e s.m.i.
3. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo, sempre che gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale in privativa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'Immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 3 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Si intendono per:
  - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi etc.  
Le aree scoperte sono quelle esclusivamente operative ovvero quelle utilizzate per l'esercizio dell'attività riferita alle utenze non domestiche.
  - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e loro pertinenze;
  - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Per i locali a destinazione abitativa, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di acqua, luce, gas, etc., costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; per i locali ad uso non domestico, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

- 4 La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 5 Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

#### Art. 4 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni del presente regolamento. Ai fini dell'attuazione alle direttive UE 2018/851 e 2018/852, le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono state abrogate con l'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2021, del D.Lgs. 116/2020, con il quale viene soppresso il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
3. Sono **rifiuti urbani** quelli elencati dall'art. 183, comma 1 b-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
4. Sono **rifiuti speciali** quelli elencati dall'art. 184, comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
5. La categoria dei cosiddetti "rifiuti assimilati" è sostituita dalla categoria dei rifiuti urbani prodotti dalle imprese di cui agli Allegati L-quater ed L-quinquies del D.Lgs. 152/06 **allegati al presente regolamento (ALLEGATO A e ALLEGATO C)**.

#### Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. È soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato un componente del nucleo della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
7. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

**Art. 6 - SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:
  - **per le utenze domestiche**, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc. ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc., purché di altezza superiore a m 1,50;
  - **per le utenze non domestiche** sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.
3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

## Art. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

### Utenze domestiche

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete (acqua, luce, gas etc). La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi citati, costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali destinati a legnaie, stalle, fienili e cantine;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di finelavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

### Utenze non domestiche

- unità immobiliare destinate ad utenze non domestiche prive di arredi, impianti, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi (acqua, luce, gas etc) per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità. La presenza anche di un solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e dalla conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- locali in cui si producono rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico il cui produttore dimostri di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs 152/2006, così come dettagliato all'art. 901 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibiti a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili ecc..
- aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- 2. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

#### **Art. 8 - ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 comma 2, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, una percentuale di abbattimento concordata con il contribuente.
3. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta, dalla data di presentazione della domanda, a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune apposita dichiarazione attestante la quantità e qualità dei rifiuti speciali avviati allo smaltimento nel corso dell'anno solare precedente, distinti per codice CER, nei termini previsti dall'art. 22 del presente regolamento, a tale dichiarazione dovranno altresì essere allegate copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti smaltiti, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità e qualità dei rifiuti speciali avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. Rimane facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del Modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità fra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD/altra documentazione, tali da comportare la riduzione spettante, si provvederà a recuperare quanto dovuto.
4. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti).
5. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, le riduzioni di cui ai commi 2 e 3 non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.

**ART. 9 –RIFIUTI NON DOMESTICI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO ED ESCLUSIONE PER IL RECUPERO**

1. In conformità all'art. 238 comma 10 del D.Lgs 152/2006 (introdotto dal D.Lgs 116/2020) le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b- ter) punto 2 e che li conferiscono tutti al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (*quota variabile*); le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune **entro il termine del 30 giugno di ogni anno**, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del **31 luglio 2021**, con effetto dal 1 gennaio 2022.  
La comunicazione deve indicare:
  - a) la quantità di rifiuti da avviare al recupero distinti per codice CER sulla base della stima delle quantità di rifiuti prodotti l'anno precedente, allegando in particolare:
    - copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs.n 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente;
    - copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento nell'anno precedente;
    - copie dei contratti con ditte specializzate;
    - copia del MUD.
  - b) la durata del periodo per il quale si intende esercitare tale opzione, che comunque non potrà essere inferiore a **5 anni**;
3. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza, che non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico.
4. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere a conferire al servizio pubblico i rifiuti urbani prima della scadenza del periodo indicato nella comunicazione di cui al comma 3, dovranno entro il **30 giugno** dell'anno di riferimento, presentare apposita dichiarazione.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
7. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

**Art. 10 - CATEGORIE DI UTENZA**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare, come previsto ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei famigliari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, tenendo conto anche dei componenti che sono temporaneamente per motivi di lavoro, studio, ricovero in casa di cura o di riposo e di altre assenze analoghe.
3. Gli iscritti all'AIRE, qualora la famiglia anagrafica sia residente nel territorio comunale, concorrono alla determinazione del numero dei componenti.
4. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa sia inferiore ai 60 giorni.
5. Concorrono a determinare il numero degli occupanti, pur non essendo ricompresi nel nucleo familiare coloro che dimorano presso la famiglia per più di 183 giorni annui (badanti, colf ecc...).
6. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti.
7. Per le utenze domestiche tenute a disposizione, ad uso stagionale occupate, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in un numero forfetario di due componenti;
8. La decorrenza per la determinazione/cessazione della pretesa tributaria, in riferimento al numero degli occupanti, è stabilita tenendo conto della composizione del nucleo familiare al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, ovvero, se l'iscrizione è successiva, dalla data d'iscrizione.

**ART. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PIANO FINANZIARIO**

- 1 Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2 In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento di cui al DPR n. 158/1999.
- 3 La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e s.m.i..
- 4 I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, propedeutico alla determinazione della tariffa. Deve essere costruito e definito con le modalità stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019: "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e s.m.i..

- 5 I criteri di determinazione delle componenti tariffarie devono essere definiti in conformità al Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A della citata delibera n. 443/2019 (ultimo comma articolo 2) e s.m.i. e che, come definito dall'art. 6, il gestore predispose il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- 6 Il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a. una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
- 7 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- 8 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 9 Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo le normative vigenti.

## **Art. 12 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

- 1 La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2 Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
- 3 Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
- 4 La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento
- 5 Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario, utilizzando il metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.; le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché

entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, in caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

- 6 In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
- 7 A decorrere dall'anno 2018 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 8 A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 9 Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

#### **Art. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

- 1 Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
- 2 A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 9, unitamente alle banche, in luogo della categoria 8, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
- 3 Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

#### **Art. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

- 1 La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica aprile 1999, n. 158.
- 2 La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica aprile 1999, n. 158.
- 3 I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

**Art. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

- 1 La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kc.
- 2 Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, la quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alle superfici imponibili le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del DPR n. 158/1999.
- 3 La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. kd.
- 4 I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

**Art. 16 - TASSA GIORNALIERA**

- 1 Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
- 2 L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
- 3 La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4 I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
- 5 Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.
- 6 L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone dadi cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

**Art. 17 – RIDUZIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI DELLA TASSA**

- 1 Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.

- 2 A decorrere dal 1° gennaio 2021, la tariffa si applica in misura ridotta di due terzi per un'unica unità immobiliare posseduta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato diverso dall'Italia, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ai sensi dell'art. 9bis del D.L. 47 del 28 marzo 2014.
- 3 Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TARI il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni o esenzioni, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso noncontinuativo, ma ricorrente;
  - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.

#### **Art. 18 – AGEVOLAZIONI PER STATI DI NECESSITA'**

1. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 il Comune, con successivo e separato provvedimento che può essere adottato anche dalla Giunta Comunale, può riconoscere un'agevolazione a causa di eventi, calamità naturali, particolari situazioni eccezionali, anche di sanità pubblica-emergenza sanitaria alle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta e alle utenze domestiche colpite dalla crisi occupazionale ed economica.
2. Per le utenze non domestiche, l'interruzione e/o la ridotta fruizione del servizio deve essere riconosciuta dalle Autorità competenti, a seguito dell'imposizione di misure restrittive condizionanti l'utilizzabilità dei locali e/o delle aree idonee alla formazione di rifiuti.
3. L'agevolazione è applicata alle utenze individuate tramite codice ATECO o altra classificazione e generalmente commisurata al periodo di chiusura, definito da specifico provvedimento.
4. La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo è iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune o mediante appositi finanziamenti dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

#### **Art. 19 - RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RECUPERO**

- 1 Ai sensi del comma 649 della Legge 147/2013 le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D.Lgs. n. 152/2006 hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa se dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2 Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- 3 Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

- 4 Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).
- 5 La riduzione è concessa a consuntivo mediante conguaglio con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.
- 6 Ai fini della concessione della riduzione **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
  - a. autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
  - b. copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero dei rifiuti assimilato tramite soggetti terzi;
  - c. documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
  - d. copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia allegato alla richiesta di riduzione.

#### **Art. 20 - VERSAMENTO DELLA TASSA**

- 1 Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento è inviato per posta semplice. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.
- 2 La TARI è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronico di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 3 Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato secondo il numero di rate e alle date di scadenza stabilite nella deliberazione di approvazione delle tariffe per l'anno di competenza.
- 4 Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
- 5 Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale sia uguale o inferiore ad Euro 12,00.

#### **Art. 21 – DICHIARAZIONE**

- 1 Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
- 2 Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 3 I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 60 giorni da quello in cui ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree assoggettabili al tributo, oppure si verifica la

variazione di quanto precedentemente dichiarato o si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

- 4 Decorso il termine indicato al punto 3), per tutti i casi in cui il Comune disponga di notizie, informazioni o atti, per competenze proprie e direttamente esercitate dagli uffici comunali, che influiscano sull'attività di gestione del tributo, si procede alla modifica d'ufficio secondo i seguenti principi e modalità, che tracciano un quadro esemplificativo delle situazioni più ricorrenti:

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/non residente	Titolare del tributo con casa in affitto	Il tributo viene intestato a uno degli occupanti, se presente, ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/non residente	Titolare del tributo con casa in proprietà	Il tributo viene intestato "agli eredi di " in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Decesso/residente	Titolare del tributo con casa in affitto	Il tributo viene intestato a uno degli occupanti, se presente (es. coniuge), ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/residente	Titolare del tributo con casa in proprietà	Il tributo viene intestato a uno degli occupanti se presente (es. coniuge), ed aggiornato il numero dei componenti
Emigrato	Se in casa di proprietà	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come abitazione a disposizione
	Se in casa in affitto	Il tributo viene intestato a uno dei restanti occupanti, se presente, ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il termine di 60 gg. per la comunicazione di parte, viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà	Si intesta l'utenza (residenza) al proprietario e si definisce la composizione del nucleo familiare. In caso di comproprietà solitamente al capo famiglia
	Se in casa in affitto	Si intesta l'utenza dell'abitazione in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare. In caso di utenza senza dichiarata residenza, si intesta al titolare del contratto di locazione.
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento delle liste di carico e/o ruoli, sia sulla provenienza sia sulla destinazione

- 5 La dichiarazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, dalla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale.
- 6 Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

**Art. 22 - CONTENUTO MINIMO DELLA DICHIARAZIONE**

La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza recapito telefonico;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali con allegata planimetria catastale;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti dimoranti non residenti;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività recapito telefonico;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne con allegata planimetria catastale;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.  
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
- 7 La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi *entro il termine di cui all'art. 27 comma 3)* dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

**Art. 23 – RIMBORSI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori o uguali ad Euro 12,00.
4. L'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti per lo stesso tributo. La compensazione avviene su richiesta del contribuente da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso e può essere utilizzata anche per gli anni successivi.

**.....Art. 24 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTO**

- 1 Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso a locali assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

- 2 In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 3 Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019.
- 4 Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante versamento tramite Tesoreria Comunale o l'utilizzo del modello unificato.
- 5 Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 6 Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto per ciascun periodo d'imposta, incluso tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00.

### **Art. 25 - RISCOSSIONE COATTIVA**

- 1 La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
- 2 Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tariffa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
- 3 Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, nei limiti previsti dalla legge 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) art.1 comma 796 e sg.

### **Art. 26 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

- 1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti adeguandosi automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
- 2 I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

### **Art. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 1 I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e del regolamento 2016/679/UE.

**Art. 28 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

- 1 Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art.15 bis
- 2 del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
- 3 Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

**ALLEGATO A****Allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs. 152/06: elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2****RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PROVENIENTI DA ALTRE FONTI CHESONO SIMILI PER NATURA E COMPOSIZIONE AI RIFIUTI DOMESTICI:**

Frazione	Descrizione	Codice CER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metalli	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

**ALLEGATO B**Categorie di utenze non domestiche - *Comuni <= a 5.000 abitanti* -

<i>n.</i>	<i>Attivita'</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante, casa vacanze, b&B, affittacamere
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche ed istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccheria
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista,...
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club

## **ALLEGATO C**

### **Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.